

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI
Norma legislativa	Art.7, comma 1, D.L. 24.6.2014, n. 91
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP 73
Rigo del Modello 730	Non previsto

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Contratto di locazione redatto in forma scritta.

Autocertificazione iscrizione alla gestione separata Inps ex SCAU.

Con la norma legislativa citata fu aggiunto all'art. 16 del TUIR il seguente comma:

“1-quinquies.1. *Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.»* La disposizione si applica a decorrere **dal periodo d'imposta 2014.**

Pertanto sono da indicare le spese sostenute **dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni**, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori).

La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta **entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui** (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo RP73: **6.318,00 euro**). **Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.**

La detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo.

L'ammontare della detrazione va determinato nel rigo RN12 e se questo risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, **è riconosciuto un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.**